

## REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA

IL PRESENTE DOCUMENTO REGOLA LE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEGLI SKIPASS GIORNALIERI, PLURIGIORNALIERI (CONSECUTIVI E NON CONSECUTIVI), DEI BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO, DELLE TESSERE STAGIONALI E ANNUALI (UNLIMITED) NONCHÉ LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE PISTE E DEGLI IMPIANTI DI RISALITA. L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO COMPORTA LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DEL PRESENTE "REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA" (VISIONABILE PRESSO LE BIGLIETTERIE, NONCHÉ SUL SITO INTERNET DELL'ESERCENTE) E DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI CHE DISCIPLINANO GLI SPORT INVERNALI E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA. IL "REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA" FA ESPRESSO RIFERIMENTO AI TARIFFARI ESPOSTI AL PUBBLICO CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. LA SOCIETÀ EMITTENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ADEGUARE LE TARIFFE E LE NORMATIVE IN CORSO DI STAGIONE. IN CASO DI DISCREPANZE TRA LE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO VALE LA VERSIONE ITALIANA DELLE STESSE.

## NORME GENERALI

*L'ambiente di montagna nel quale vi trovate e le mutevoli condizioni naturali o artificiali che lo caratterizzano, nonché la pratica dello sci, costituiscono un rischio connaturato alla natura stessa dell'attività.*

*L'acquisto del biglietto e l'utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento nonché l'opportuna applicazione del buon senso. Non sarà possibile, per gli sciatori, rivalersi sulla Società per infortuni derivanti da incidenti determinati da una qualunque delle condizioni che sono parte integrante dello sci quali, a titolo indicativo: condizioni della superficie del terreno caratterizzata da discontinuità e irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni della battitura, dell'usura giornaliera, della caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata, nonché dalla presenza di piccole pietre e cumuli di neve artificiale, secondo la normativa vigente ([art. 6 Regolamento Regionale n. 2/1996](#)).*

*Per quanto riguarda l'utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si fa riferimento alla [Legge Regionale nr 9 del 17 marzo 1992](#) e [nr 27 del 15 novembre 2004](#).*

## A) PERIODO E ORARIO DI ESERCIZIO

1. Il periodo di inizio e termine dell'esercizio di ciascuna stagione sciistica è fissato ad insindacabile giudizio della Società degli impianti di risalita sulla base di una serie di condizioni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, le condizioni climatiche, le condizioni di innevamento, lo stato delle piste e la sicurezza.
2. La pubblicazione delle date di inizio e fine di ciascuna stagione sciistica ha valore meramente indicativo e non costituisce impegno ad aprire la stazione o a mantenerla aperta.
3. Il numero e il tipo di impianti giornalmente in esercizio ed il numero di piste percorribili possono subire variazioni anche nel corso della stessa giornata - anche senza preavviso - per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza, condizioni meteorologiche o per cause di forza maggiore (inclusi a titolo esemplificativo blackout elettrici, scioperi, anche del proprio personale, ordini delle autorità) e, più in generale, per motivi indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo della Società degli impianti di risalita.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, così come in caso di attese agli impianti, dovute a qualsiasi motivo non spetterà all'acquirente alcun rimborso o risarcimento, neppure parziale.

4. L'esercizio dell'attività sciistica e di trasporto potrà essere sospeso in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente ad insindacabile giudizio della Società degli impianti di risalita sulla base delle condizioni climatiche, delle condizioni di innevamento, dello stato delle piste o per motivi di sicurezza o quando sussistano fondati motivi.
5. L'esercizio dell'attività sciistico e di trasporto potrà inoltre essere sospeso in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente quando ciò sia imposto da cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, blackout elettrici, scioperi, anche del proprio personale, incendi, terremoti, guerre, attentati terroristici, epidemie, ordini delle autorità, e più in generale, per motivi indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo della Società degli impianti di risalita.
6. In caso di sospensione provvisoria o definitiva dell'esercizio della stagione sciistica per uno dei motivi indicati ai precedenti articoli (4 e 5) all'acquirente non competerà alcun rimborso o risarcimento, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.
7. In particolare, per quanto riguarda le tessere stagionali (biglietti a tariffa forfettaria), l'acquirente prende atto che, acquistando la tessera assume su di sé il rischio che la stagione sciistica possa avere una durata inferiore a quella prevista.
8. Solo ed unicamente per quanto riguarda gli skipass plurigiornalieri consecutivi, in caso di chiusura totale degli impianti a causa del maltempo, dietro richiesta del cliente, verrà rilasciato un voucher personale non cedibile (eventuale assicurazione verrà persa) valido per le giornate di chiusura e spendibile nell'arco di un anno (inverno 2025/2026, estate 2026 ed inverno 2026/2027).
9. L'orario di esercizio degli impianti viene stabilito dalla Società degli impianti di risalita e portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi affissi alle biglietterie ed alle stazioni degli impianti.
10. L'orario potrà essere soggetto a variazioni, anche nel corso della giornata.
11. Nel caso di condizioni meteo avverse (ad esempio vento forte) non è garantito il regolare funzionamento degli impianti.
12. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, è responsabilità del contraente verificare con attenzione gli orari per il trasporto di rientro. L'Esercente non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui il contraente fosse impossibilitato a fare rientro per cause imputabili al contraente stesso. In particolare, dell'ultima salita da Zermatt per Breuil-Cervinia e da Breuil-Cervinia per Zermatt, restando inteso che i relativi orari sono tassativi e segnalati presso le partenze degli impianti sia Italiani che Svizzeri. Nel caso il contraente si attardi lo stesso è consapevole ed accetta il rischio di dover ritornare in Italia o in Svizzera con mezzi diversi dagli impianti di risalita o di dover pernottare nella località in cui si trova. In questi casi le Società degli impianti non concederanno alcun tipo di recupero dello skipass o di rimborso delle spese sostenute.

## B) VALIDITA' BIGLIETTI

13. Tutti i biglietti sono documenti di trasporto ed hanno valore anche come scontrini fiscali (D.M. 30.06.1992) e devono essere conservati per tutta la durata del trasporto. Essi sono validi durante il normale orario di esercizio degli impianti di risalita della Società Cervino S.p. A.
14. Tutti i biglietti emessi sono validi durante il normale orario di esercizio degli impianti di risalita e sono soggetti alle "Disposizioni per i viaggiatori" stabilite da ogni comprensorio; sono acquistabili

presso le biglietterie delle Società Cervino S.p.A. e degli altri mandatari incaricati ed hanno le seguenti validità:

- I biglietti “tronchi” (andata/ritorno o andata e/o ritorno) a tariffa intera hanno validità stagionale.
  - Area Cervino: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Breuil-Cervinia.
  - Area Valtourneche: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Valtourneche.
  - Area Cervino-Valtourneche: utilizzabili sugli impianti della Cervino S.p.A; i plurigiornalieri consecutivi di durata tra i 3 e gli 8 giorni pubblicati sul tariffario, possono essere utilizzati in tutte le stazioni della Valle d’Aosta con le seguenti modalità.
    - 3, 4, 5 giorni: con validità per una giornata in un’altra stazione della Valle d’Aosta;
    - 6, 7, 8 giorni: con validità per due giornate in un’altra stazione della Valle d’Aosta;
  - Area Chamois: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Chamois.
  - Area Torgnon: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Torgnon.
  - Area Internazionale Cervino-Zermatt: utilizzabili sugli impianti della Cervino S.p.A., della Zermatt Bergbahnen AG. I biglietti internazionali acquistati in Italia (anche online) devono fare il primo accesso sugli impianti italiani.
15. I biglietti internazionali per la parte di competenza svizzera, importo indicato sul biglietto con la dicitura “di cui CH -, -- Euro” sono venduti dalla Cervino S.p.A. e dai suoi mandatari in nome e per conto della società Zermatt Bergbahnen AG – Postfach 378 – Zermatt – MWST N° 280498 – che è direttamente responsabile nei confronti della clientela della gestione degli impianti e delle piste situate in territorio Svizzero.
16. Durante la stagione invernale Lo skipass Unlimited Cervino Paradise e gli stagionali sono validi su tutti gli impianti della società Cervino S.p.A. e della Società Zermatt Bergbahnen AG (Gornergrat-Rothorn-Sunnega e Alpine Crossing).  
Lo skipass Unlimited Cervino Paradise è valido durante la stagione estiva su tutti gli impianti della società Cervino S.p.A. e della società Zermatt Bergbahnen AG – area Matterhorn (inclusa la telecabina Matterhorn Alpine Crossing).
17. Gli skipass giornalieri e plurigiornalieri validi in territorio internazionale non sono utilizzabili per la discesa dal Piccolo Cervino al Trockner-Steg e dal Piccolo Cervino al Plateau Rosà.

### C) USO DEI BIGLIETTI

18. Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso ne comporterà il ritiro immediato e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si ricorda agli utilizzatori degli impianti di risalita della Cervino S.p.A. che, ai sensi della L. R. Valle d’Aosta n. 20 del 18.04.2008 e del D.P.R.753 del 11.07.1980: coloro che utilizzano biglietti nominativi di altra persona sono punibili ai sensi degli artt. 494 C.P. (sostituzione di persona) e 640 C.P. (truffa); ugualmente punibili sono i titolari del biglietto che ne consentono l’illecito utilizzo. In questi casi, ferme le conseguenze sanzionatorie, lo skipass verrà ritirato e non più restituito. Il cliente deve sempre portare con sé il documento o il giustificativo che ha dato diritto alla riduzione di tariffa sull’acquisto dello skipass, tale documento così come lo skipass, in caso di richiesta, dovranno essere presentati agli addetti al controllo sugli impianti per verificare la regolarità del titolo di trasporto. Sugli skipass, unitamente ai dati tecnici di biglietteria, vengono stampati:
- Skipass gratuiti: nome e cognome.

- Skipass plurigiornalieri consecutivi pari o superiori a 3 giorni: nome e cognome (esclusi gli skipass acquistati presso le casse automatiche)
- Skipass stagionali: nome e cognome.

Tali dati devono essere forniti dal cliente al momento dell'acquisto dello skipass e, quando richiesto, deve essere esibito un documento di identità per ottenere gli sconti collegati all'età.

19. Tutti i biglietti acquistati non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo anche per impossibilità di utilizzo da parte dell'acquirente; la validità e la durata del biglietto non possono essere variate dopo l'acquisto. Il cliente è tenuto a controllare la correttezza, del resto, e dello skipass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all'acquisto.
20. Nel caso di smarrimento dello skipass il duplicato viene emesso se il biglietto è rintracciabile tramite ricevuta o tramite il numero dello skipass originale acquistato e verrà richiesto il 10% del valore dello skipass smarrito per un importo massimo di € 30,00, quale rimborso spese amministrative e di segreteria. Tale somma non sarà restituita in caso di ritrovamento del biglietto originale.
21. Nel caso in cui il cliente dimenticasse lo stagionale, per lo skipass giornaliero verrà richiesto un corrispettivo pari a € 10,00.
22. Gli skipass e le tessere stagionali sono personali e non possono essere ceduti a terzi neppure a titolo gratuito. Ad ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera stagionale e consentire la propria identificazione.

#### D) TARIFFE E BIGLIETTI

23. Tutte le tariffe sono - di norma - applicabili per tutta la stagione di competenza. Esse potranno tuttavia subire variazioni in caso di interventi straordinari di ordine fiscale o valutario. La Società si riserva di adeguare le tariffe e le normative in corso di stagione.
24. I prezzi degli skipass sono stabiliti indipendentemente dal numero degli impianti e delle piste aperte nel periodo di validità dello skipass. Il numero e il tipo di impianti giornalmente in esercizio ed il numero di piste giornalmente percorribili vengono stabiliti dalla Società degli impianti di risalita e sono indicati con avvisi esposti presso le biglietterie, presso le stazioni degli impianti nonché sul sito internet della Società.
25. Il supporto elettronico (Keycard) su cui viene caricato ogni titolo di trasporto viene venduto al prezzo di € 2,00; non deve essere forato, deve essere tenuto in tasca e va sempre portato con sé. Al suo interno è presente un chip che memorizza i dati del biglietto ed il suo utilizzo. Il supporto elettronico ha validità pluriennale e può essere utilizzato in qualunque stazione sciistica della Valle d'Aosta. In caso di malfunzionamento o rottura del supporto elettronico sarà necessario acquistarlo nuovamente al prezzo di € 2,00.

#### E) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

26. I biglietti plurigiornalieri non consecutivi (giorni a scelta) validi sugli impianti di Breuil-Cervinia/Valtournenche e internazionali non danno diritto alla gratuità per gli Over 80 ed i gruppi né ad alcun recupero. Si ricorda che il primo passaggio su un impianto annulla una giornata di validità di questi biglietti.

27. Gli skipass da 1 a 8 giorni consecutivi validi sugli impianti di Breuil-Cervinia/Zermatt, Breuil-Cervinia/Valtournenche, Chamois e Torgnon e biglietti a “tronchi” (Andata e Ritorno) danno diritto alle seguenti riduzioni in base all’età:
- BABY:** al bambino nato dopo il 31/10/2017 sarà concesso, dove previsto, un biglietto gratuito strettamente personale, non cedibile, non sostituibile in caso di smarrimento, di durata e di percorrenza pari a quella del biglietto acquistato contestualmente da un accompagnatore adulto che deve presentarsi con il bambino e mostrare un documento che ne attesti l’età.
  - BABY NA:** al bambino nato dopo il 31/10/2017, senza acquisto contestuale, verrà applicato lo sconto del 75% sulla tariffa normale del biglietto, su presentazione di documento anagrafico e del bambino che ha diritto allo sconto.
  - JUNIOR:** ai ragazzi nati dopo il 31/10/2009 verrà applicata la tariffa ridotta su presentazione di documento anagrafico e del ragazzo che ha diritto alla riduzione.
  - YOUNG:** ai ragazzi nati dopo il 31/10/2001 verrà applicata la tariffa ridotta su presentazione di documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
  - SENIOR:** agli adulti nati prima del 31/05/1961 verrà applicata la tariffa ridotta su presentazione di documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
- OVER 80:** agli adulti nati prima del 01/11/1945 sarà concesso un biglietto giornaliero o andata e ritorno gratuito nominativo strettamente personale, non cedibile, su presentazione del documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
28. L’autocertificazione della data di nascita non è ritenuta valida per ottenere le tariffe scontate per le quali sarà sempre necessario presentare il documento d’identità (art.2 del D.P.R. n. 445/2000).
29. I gruppi di sciatori hanno diritto a uno skipass gratuito della stessa durata e tipologia ogni 15 skipass acquistati contemporaneamente.
30. I disabili che presentano un certificato che attesti una disabilità pari o superiore al 67%, o la Disability Card avranno diritto alla tariffa scontata al 50% sui biglietti da 1 a 8 giorni consecutivi e stagionali italiani o internazionali. Qualora alla persona disabile sia certificata la necessità di accompagnamento indicata espressamente sulla Disability Card o riportata sul certificato di invalidità civile (con i codici 05, 06, 07 – minori, 09-cieco assoluto) anche l’accompagnatore potrà beneficiare dello sconto del 50% sulla medesima tipologia del biglietto se acquistato contestualmente a quello della persona disabile. In caso di Stagionale l’accompagnatore avrà diritto al giornaliero al 50% dietro presentazione dello stagionale scontato.

## F) CONTROLLI

31. L’acquirente è tenuto a presentare il biglietto, su richiesta, al personale di sorveglianza autorizzato delle strutture della Società Cervino S.p.A. In caso di tariffe agevolate dovrà presentare i documenti corrispondenti. Gli skipass e gli stagionali sono personali e non possono essere ceduti a terzi, nemmeno gratuitamente. Ad ogni richiesta degli addetti e degli ispettori, gli utenti dovranno presentare skipass o stagionale e permettere la loro identificazione.

## G) ASSICURAZIONE



CERVINO SPA  
Società per Azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. della Finaosta S.p.A.  
Sede legale: Località Bardoney, Breuil-Cervinia - 11028 VALTOURNENCHE (AO)  
Tel. +39.0166.944.311 - Fax +39.0166.944.399 - Segr. tel. +39.0166.944.380/81 E-mail: info@cervinospa.com  
Pec: amministrazione.cervinospa@legalmail.it www.cervinia.it



32. Tutti gli sciatori devono possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi – art 30 D. Lgs.40/2021. L'utente responsabile della violazione della disposizione è soggetto ad una sanzione amministrativa variabile da 100.00 € a 150.00 € oltre al ritiro dello skipass da parte delle forze dell'ordine.
33. Presso le casse, unitamente ad uno skipass è acquistabile su richiesta del cliente, una copertura assicurativa di pari durata del biglietto. Il cliente, prima dell'acquisto, deve assumere informazioni richiedendo presso le biglietterie un estratto delle condizioni e delle coperture assicurative.

L'assicurazione SNOWCARE avrà le seguenti validità:

- VALIDITÀ TEMPORALE: i giorni relativi alla validità dello skipass regolarmente acquistato per la pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa.
- VALIDITÀ TERRITORIALE: le piste da sci in cui è valido lo skipass regolarmente acquistato.
- VALIDITÀ DELL' ASSICURAZIONE: tutte le garanzie prestate sono operative solo in caso di intervento del soccorso autorizzato sulle piste; il Beneficiario dovrà segnalare all'organismo intervenuto di essere coperto da assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche.

L'assicurazione MULTISPORT (acquistata con lo stagionale) avrà le seguenti validità:

- VALIDITÀ TEMPORALE: dalla data di acquisto dello skipass fino al 30/09/2026.
- VALIDITÀ TERRITORIALE: L'assicurazione è valida in tutto il mondo, se stipulata da cittadino italiano residente in Italia. Se la Polizza è stipulata da cittadino straniero o da cittadino italiano residente all'estero, la validità territoriale è limitata:
  - All'attività sportiva amatoriale sulla neve praticata in Italia e nei paesi confinanti dove è valido lo skipass:
  - In tutti gli altri casi per l'attività sportiva praticata in Italia.
- VALIDITÀ DELL' ASSICURAZIONE: tutte le garanzie prestate, limitatamente all'attività sportiva sulla neve, sono operative solo in caso di intervento del soccorso autorizzato sulle piste; il Beneficiario dovrà segnalare all'organismo intervenuto di essere coperto da assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche.

*“Gli skipass acquistati presso le casse automatiche non sono nominali e non riportano il nome e cognome del titolare; pertanto, l'eventuale assicurazione acquistata contestualmente non attiva le garanzie che richiedono l'intestazione nominativa del titolo di viaggio, quali il rimborso skipass, lezioni, noleggio e rientro sanitario. Tali garanzie sono operative esclusivamente per skipass personali e non trasferibili recanti nome e cognome del titolare, come per i titoli acquistati online o presso le biglietterie fisiche. Si informa inoltre che gli skipass VDA riportano nome e cognome soltanto a partire dai titoli di durata pari o superiore a 3 giorni; per gli skipass non nominali è obbligatorio scansionare il QR code e associare il numero di tessera ai dati anagrafici del titolare al fine di attivare le garanzie che lo richiedono..”*

## (H) ALLENAMENTI, GARE E MANIFESTAZIONI

34. La Società Cervino S.p.A si riserva la facoltà in caso di eventi sportivi di chiudere al pubblico o di destinare ad uso prioritario degli atleti e del personale interessato determinati impianti, piste,

aree e locali necessari al regolare svolgimento degli stessi, per il tempo ragionevolmente indispensabile alla loro effettuazione nonché di riservare alcune piste agli allenamenti dei sodalizi sportivi (sci club).

35. Per tutti gli allenamenti, le gare o manifestazioni di qualsiasi tipo la Società si limita a mettere a disposizione degli organizzatori attrezzature e materiali di proprietà, senza peraltro assumere qualsiasi responsabilità od onere sia nei confronti dei partecipanti che di terzi. Agli organizzatori farà pertanto carico l'obbligo di predisporre ogni opportuna misura atta a garantire il regolare svolgimento di allenamenti, gare e manifestazioni, riducendo allo stretto indispensabile e per il minor tempo possibile le limitazioni che dovranno essere imposte ai normali clienti.
36. Nell'eventualità di organizzazione da parte di terzi di qualsiasi prestazione o servizio, la responsabilità della Società è strettamente limitata al solo esercizio degli impianti di risalita, rimanendo ogni altra responsabilità a totale carico degli organizzatori.

### (I) RESPONSABILITA'

37. La Società degli impianti di risalita declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti non conformi posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, velocità e un comportamento non adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste; mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica, ove presente, percorrenza di piste chiuse e/o di fuori pista).

### L) MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

38. I clienti dovranno far uso degli impianti osservando la massima diligenza ed attenzione in modo da non costituire pericolo per sé o per gli altri.
39. Gli impianti dovranno essere usati in conformità alle disposizioni di legge osservando con il massimo scrupolo tutte le prescrizioni e le segnalazioni indicate sugli appositi cartelli o avvisi posti nelle stazioni e sui tracciati degli impianti.
40. I clienti saranno tenuti a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti causati per loro colpa o dolo alle persone, agli impianti od alle cose di proprietà della Società e dei terzi.
41. Nel caso di condizioni atmosferiche avverse (vento forte o tendenze a raffiche persistenti) il servizio potrebbe subire rallentamenti o arresti e di conseguenza il cliente deve essere consapevole che il tempo impiegato per la risalita potrà aumentare anche sensibilmente.
42. È vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psichiche ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono un'agevole salita sui veicoli, nonché quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori o turbare l'ordine pubblico.
43. Il trasporto di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso in cui essi superino 1 metro e 25 di altezza o abbiano compiuto gli 8 anni di età.

44. È fatto divieto, inoltre, di accedere a tali impianti con i bambini sulle spalle e/o all'interno del marsupio. Il trasporto di bambini sulle sciovie tra le gambe degli adulti è consentito solo ai maestri di sci e sotto diretta responsabilità di questi.
45. L'uso di seggiovie e sciovie presuppone da parte del cliente la predisposizione e/o la capacità all'esercizio della pratica sportiva.
46. Per accedere agli impianti chiusi i cani devono essere dotati di guinzaglio e museruola.
47. Per recarsi a Plateau Rosà e in territorio svizzero gli utenti dovranno essere muniti di documento valido per l'espatrio.

## M) MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PISTE DA DISCESA

48. La battitura delle piste è effettuata nei tempi e nei modi stabiliti dalla Direzione a suo insindacabile giudizio.
49. Le piste chiuse per motivi tecnici o di sicurezza sono indicate con appositi cartelli segnaletici e ne è vietata la percorrenza. Le piste si intendono comunque chiuse trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura dell'impianto/i che le servono.
50. Alcune piste potranno essere riservate per uso agonistico (competizioni ed allenamenti) e chiuse al pubblico.
51. Il servizio di soccorso e rastrellamento sorveglia solo le piste aperte e tracciate.
52. Il soccorso sulle piste da sci sarà assoggettato al pagamento di 200.00 €, a parziale copertura dei costi di soccorso, come da Legge Regionale 4 marzo 2016 n.4. Per chi ha acquistato, contestualmente allo skipass, l'assicurazione SNOWCARE e solo con l'immediato intervento degli addetti al soccorso sul luogo dell'infortunio, i quali redigeranno relativo verbale, sarà la compagnia di assicurazione (Axeria Iard S.A.) a garantirne il pagamento. Per i biglietti sprovvisti di assicurazione non sono previsti né rimborsi né convalide da parte delle Società di Impianti di Risalita.
53. Ogni sciatore è tenuto all'osservanza dei cartelli indicatori situati lungo le piste.
54. La società non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista anche se serviti dagli impianti medesimi.
55. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.
56. È fatto tassativo divieto di far uso di slitte o mezzi motorizzati e ski-bob di qualsiasi tipo, anche a piste chiuse. I trasgressori dovranno rispondere di eventuali danneggiamenti alla superficie delle piste e dei più gravi danni eventualmente causati agli sciatori.
57. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi percorre la pista senza sci deve mantenersi ai bordi avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori.
58. La classificazione delle piste in base al loro grado di difficoltà – nero, rosso e blu – è indicativo delle difficoltà che le stesse presentano; pertanto, lo sciatore deve giudicare se la sua perizia gli consente di servirsene senza subire o provocare incidenti. Lo sciatore deve tenere in ogni caso una condotta che, in relazione alle caratteristiche delle piste ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
59. L'impianto di innevamento artificiale potrebbe essere in funzione sulle piste, inoltre potrebbero essere presenti sui tracciati mezzi battipista o motoslitte di servizio. Gli sciatori dovranno dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e dovranno consentire la loro agevole e rapida circolazione.

60. Ai sensi del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96 (“Sport”), convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 119, è fatto obbligo a tutti gli sciatori e snowboarder, indipendentemente dall’età, di indossare un casco protettivo durante l’attività sulle piste del comprensorio. L’utente che non osservi tale obbligo è responsabile della violazione della norma ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto stabilito dalla legge vigente. In caso di recidiva, potrà essere disposto anche il ritiro temporaneo dello skipass o del titolo di accesso agli impianti di risalita, conformemente alle disposizioni normative
61. La Direzione declina ogni responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio delle piste da discesa e per le conseguenze di comportamenti non conformi posti in essere dai clienti durante la permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle relative pertinenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tali comportamenti:
- la velocità eccessiva o comunque non adeguata alle proprie capacità;
  - la mancata considerazione delle condizioni del terreno, della neve, delle condizioni meteorologiche o del traffico presenti sulle piste;
  - il mancato rispetto della segnaletica e delle prescrizioni in essa indicate;
  - la percorrenza di piste chiuse e/o di tratti fuori pista.
62. L’utilizzo delle piste nel comprensorio sciistico è consentito solo a sciatori e snowboarder. Sono esclusi da questa norma i portatori di handicap che sciano in posizione seduta.

## P) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

63. Premessa. La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 e 14 GDPR 2016/679 è valida per tutte le tipologie di titoli di trasporto, come di seguito specificato. Per “biglietteria di stazione” si intende l’insieme dei biglietti di trasporto validi esclusivamente per l’accesso ai comprensori gestiti dalla Società. Per “biglietteria di stazione con estensione VDA”, si intende l’insieme dei biglietti di trasporto che hanno validità anche negli altri comprensori della Valle d’Aosta, sulle funivie del Monte Bianco e nei comprensori di La Rosière, Zermatt, Alagna ed Alpe di Mera, per un numero limitato e predefinito di giorni. Per “biglietteria regionale”, si intende l’insieme dei biglietti di trasporto che hanno una validità nei comprensori della Valle d’Aosta, sulle funivie del Monte Bianco e nei comprensori di La Rosière, Zermatt, Alagna ed Alpe di Mera. Per “stazione” si intendono i comprensori gestiti dalla scrivente Cervino S.p.A.
64. Titolare del trattamento dei dati è la Cervino S.p.A. con sede in Valtournenche (AO) Fraz. Breuil-Cervinia – Loc. Bardoney in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
65. Contitolari del trattamento, in forza di specifico accordo assumono la qualifica di contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR 2016/679, con riferimento alla “biglietteria regionale” ed alla “biglietteria di stazione con estensione VDA” le Società Pila S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., e Monterosa S.p.A.
66. La Società ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto sono pubblicati sul sito [www.cervinia.it](http://www.cervinia.it), sezione Cookie & Privacy policy.
67. Per procedere all’acquisto di titoli di trasporto viene richiesta la comunicazione di dati anagrafici e di contatto. Soltanto per alcune tipologie è richiesto il rilascio di una fotografia (al solo fine di verificare che l’accesso sia effettuato dall’avente diritto). Possono essere inoltre trattati eventuali dati bancari necessari al completamento del pagamento. Con finalità di marketing, a fronte di

specifico consenso, possono essere trattati dati di contatto. Nell'ambito del sistema di videosorveglianza vengono trattate le immagini degli utenti. La rilevazione dei passaggi ai tornelli comporta il trattamento di dati di localizzazione o sulla posizione che avviene mediante lettura degli identificativi di cui alla tecnologia RFID. Al fine di applicare eventuali agevolazioni tariffarie la Società può trattare – previo consenso dell'interessato – dati che l'art. 9 GDPR 2016/679 definisce "particolari" in quanto idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute. Il trattamento dei suddetti dati è limitato esclusivamente ad effettuare la valutazione in merito all'applicabilità dell'agevolazione. Dati relativi alla salute possono essere trattati in caso di intervento di primo soccorso.

- 68. Fonte dei dati personali. I dati possono essere raccolti direttamente presso l'interessato oppure tramite i Contitolari del trattamento ovvero soggetti, persone fisiche o giuridiche, nominate Responsabili esterni del trattamento. La rilevazione dei passaggi ai tornelli viene effettuata in via telematica. Presso le aree gestite dalla Società è attivo un impianto di videosorveglianza: la raccolta delle immagini avviene elettronicamente (al riguardo si rimanda alla specifica informativa dedicata alla videosorveglianza)
- 69. Rilevazione dei passaggi ai tornelli. Al fine di prevenire utilizzi illeciti dei titoli di viaggio e di agevolare l'eventuale ricerca di dispersi la Società ha adottato un sistema di rilevazione dei passaggi ai tornelli basato su tecnologia RFID. L'interazione tra il titolo di trasporto ed il lettore installato sul tornello consente il passaggio al varco "a mani libere" e consente di verificare l'abilitazione all'accesso. Lo strumento non rileva dati antropobiometrici e non memorizza i movimenti dell'utente all'interno delle piste da sci o dei percorsi escursionistici. Nel caso in cui la Società intendesse utilizzare i dati al fine di procedere con la profilazione delle preferenze dei clienti richiederà uno specifico consenso agli interessati
- 70. Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati è svolto per le seguenti finalità:

	<b>FINALITA DEL TRATTAMENTO</b>	<b>BASE GIURIDICA CHE LEGITTIMA IL TRATTAMENTO</b>
1	Raccolta richieste di acquisto di titoli di trasporto e successivo rilascio	Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
2	Gestione dei pagamenti (con relativo trattamento, nei termini di Legge, dei dati di pagamento incusi gli eventuali estremi identificativi delle carte di credito).	Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
3	Adempimento degli obblighi civilistici, fiscali e contabili connessi al rilascio dei titoli di trasporto ed alla prestazione di eventuali	Art. 6 paragrafo I lettera c) GDPR 2016/679: trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare



	operazioni di primo soccorso nei casi in cui sia previsto il pagamento di un corrispettivo	
4	Erogazione dei servizi di trasporto e garanzia di fruizione degli stessi da parte dell'acquirente	Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
5	Tutela del patrimonio aziendale attraverso l'ausilio di sistemi di videosorveglianza	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
6	Tutela del patrimonio aziendale attraverso la verifica dell'utilizzo legittimo del titolo di viaggio tramite richiesta applicazione fotografia sul titolo di viaggio	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
7	Tutela del patrimonio aziendale attraverso la verifica legittimo utilizzo del titolo di viaggio (richiesta applicazione fotografia sullo stesso)	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
8	Tutela del patrimonio aziendale mediante rilevazione dei passaggi ai tornelli	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
9	Valutazione in merito all'applicabilità di sconti o agevolazioni tariffarie	Art. 9 paragrafo II lettera a) GDPR 2016/679: consenso dell'interessato
10	Attività di marketing e promozione di iniziative commerciali, prodotti e/o servizi	Art. 6 paragrafo I lettera a) GDPR 2016/679: consenso dell'interessato
11	Eventuale difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
12	Eventuale attività di primo soccorso in caso di infortunio	Art. 6 paragrafo I lettera d) ed art. 9 paragrafo II lettera c) GDPR 2016/679: trattamento necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell'interessato

71. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale o elettronica su supporti cartacei o digitali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 1,2,4 e 9 vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per un periodo di 3 anni. Decorso detto termine gli stessi vengono resi anonimi e conservati per finalità statistiche con la sola eccezione di quelli per cui, in adempimento delle finalità di cui al

punto 3, è previsto un obbligo di conservazione per finalità fiscali o per adempimento ad obblighi normativi (periodo di conservazione: 10 anni). In tal caso la conservazione è limitata alle sole finalità di cui al punto 3. Le immagini raccolte mediante impianto di videosorveglianza vengono cancellate decorse 72 ore dalla raccolta (salvi i casi di comunicazione all'Autorità giudiziaria), i dati raccolti per finalità di marketing vengono conservati sino a Sua opposizione o revoca del consenso prestato. I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 7 ed 8 vengono conservati per 3 anni e successivamente anonimizzati e conservati per sole finalità statistiche. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 12 vengono per 10 anni nel caso in cui l'attività preveda un corrispettivo ed il conseguente obbligo di fatturazione; negli altri casi la conservazione è limitata a 3 anni. In tutti i casi in cui sia necessario procedere in via giudiziale per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto del Titolare il periodo di conservazione prosegue sino al completamento dell'iter giudiziario.

72. Natura della raccolta. Il conferimento dei dati per l'attivazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale ha natura obbligatoria: il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di procedere. In relazione alle finalità di promozione e marketing il conferimento è facoltativo: il mancato rilascio di consenso non pregiudica la conclusione del contratto.
73. Soggetti autorizzati al trattamento. I dipendenti della Società i quali effettuano attività di trattamento dati sono stati a ciò espressamente autorizzati a norma dell'art. 29 GDPR 2016/679. L'atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare detto trattamento nonché un impegno alla riservatezza riguardo il contenuto degli stessi.
74. Responsabili esterni del trattamento. La Società si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, del supporto di soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, che sulla base di un contratto o di specifico incarico possono svolgere attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare. Questi ultimi sono stati nominati "Responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'Art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L'elenco dei Responsabili è a disposizione degli interessati previa richiesta.
75. Comunicazione dei dati. Per le finalità di cui al punto 7 ovvero in adempimento ad obblighi di Legge o Regolamento, i dati potranno essere comunicati a Organi della Società nonché a Persone giuridiche o Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo: i Contitolari del trattamento di cui al punto 3 (nei limiti previsti dagli accordi sottoscritti con gli stessi); Istituti di credito; Compagnie di Assicurazione; soggetti che effettuano servizio di soccorso su pista (quali, ad esempio, la Croce Rossa, l'USL, ecc.) ai Componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o l'Organismo di Vigilanza della Società nell'esercizio delle rispettive funzioni, a consulenti legali in ipotesi di contenzioso, all'Autorità giudiziaria a fronte di provvedimento motivato ovvero della necessità di tutela di un diritto del Titolare. Solo previo espresso consenso possono essere comunicati a terzi per finalità di marketing. Gli stessi potranno essere altresì comunicati ai soggetti che svolgono attività di trattamento per conto del Titolare nominati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679 ed ai dipendenti autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR 2016/679. I soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento ovvero in qualità di Titolari autonomi.
76. Diffusione dei dati. I dati comunicati non sono soggetti a diffusione.
77. Diritti esercitabili dagli interessati: Cervino S.p.A garantisce agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR 2016/679 e, ove applicabili, dei diritti di rettifica (art. 16

GDPR 2016/679), cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679), limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 GDPR 2016/679), di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679) e di revoca del consenso. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Le richieste inerenti all’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta, a mezzo raccomandata, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione al Responsabile Protezione Dati (all’indirizzo riportato in [www.cervinia.it](http://www.cervinia.it), sezione Cookie & Privacy policy). Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento).

#### ARTICOLI AGGIUNTIVI RELATIVI AI BIGLIETTI “MATTERHORN ALPINE CROSSING”

1. Biglietti a tariffa ridotta validi per l’utilizzo della nuova funivia Matterhorn Alpine Crossing per bambini dai 9 ai 15.99 anni. La data di nascita è determinante per la riduzione. È necessario un documento d’identità ufficiale che attesti l’età.
2. Biglietto gratuito valido per la funivia Matterhorn Alpine Crossing per bambini da 3 a 8.99 anni. La data di nascita è determinante per la gratuità. È necessario un documento d’identità ufficiale che attesti l’età.
3. Con i biglietti di Andata Breuil-Cervinia – Matterhorn Glacier Paradise, Andata/Ritorno Breuil-Cervinia Matterhorn Glacier Paradise e andata/ritorno Breuil Cervinia-Zermatt, l’ingresso alla Grotta di Ghiaccio al Piccolo Cervino e alla SnowXperience (quando aperta) a Plateau Rosà, sono compresi.
4. La funivia Matterhorn Alpine Crossing è utilizzabile con lo skipass internazionale per la salita da Plateau Rosà al Piccolo Cervino (la discesa non è permessa)
5. I bambini sotto i 2.99 anni di età non possono salire sulla Funivia Matterhorn Alpine Crossing.
6. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, è responsabilità del contraente verificare con attenzione gli orari per il trasporto di rientro. L’Esercente non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui il contraente fosse impossibilitato a fare rientro per cause imputabili al contraente stesso. In particolare, dell’ultima salita da Zermatt per Breuil-Cervinia e da Breuil-Cervinia per Zermatt, restando inteso che i relativi orari sono tassativi e segnalati presso le partenze degli impianti sia Italiani sia Svizzeri. Nel caso il contraente si attardi lo stesso è consapevole ed accetta il rischio di dover ritornare in Italia o in Svizzera con mezzi diversi dagli impianti di risalita o di dover pernottare nella località in cui si trova. In questi casi le Società degli impianti non concederanno alcun tipo di recupero ski pass o di rimborso delle spese sostenute.

7. Per recarsi a Plateau Rosà e in territorio svizzero gli utenti dovranno essere muniti di documento valido per l'espatrio.
8. Sono previsti dei periodi di chiusura per manutenzione: dal 7 gennaio 2026 al 27 febbraio 2026, potrebbero verificarsi altre chiusure non programmate, per maggiori informazioni sul sito: [www.matterhornparadise.ch](http://www.matterhornparadise.ch)
9. Per il trasporto dei bagagli, informazioni sul sito: [www.matterhornparadise.ch](http://www.matterhornparadise.ch)
10. Rimborsamento del Biglietto / Cambio data  
Se il biglietto non può essere utilizzato nei tempi previsti a causa di condizioni meteorologiche avverse, il costo del biglietto verrà rimborsato interamente.
  - i. Il servizio tecnico deciderà entro le ore 11.00 se il servizio può essere avviato o meno.
  - ii. Il cliente deve essere in grado di esibire alla biglietteria una prenotazione per il pernottamento o la documentazione per il viaggio successivo.
  - iii. Tuttavia, se l'ospite non desidera attendere la decisione del servizio tecnico e il percorso è parzialmente aperto (ad es. Zermatt - Tr. Steg), gli verrà spiegato in biglietteria che - nel caso in cui il percorso MAC non verrà aperto - perderà il diritto al rimborso completo o al trasferimento in taxi!
  - iv. In questo caso, il cliente riceverà un rimborso parziale in base all'utilizzo del biglietto.
  - v. Questo trattamento si applica anche ai clienti TO. Il cliente mostra il voucher e riceve il biglietto presso la cassa. Il cassiere informa il cliente sull'attuale situazione. Se il cliente TO vuole viaggiare anche se il percorso MAC è ancora parzialmente chiuso, perde il diritto al rimborso completo o al trasferimento in taxi. - In questi casi viene compilato un modulo allo sportello e fatto firmare dal cliente.
  - vi. I biglietti MAC sono validi per 2 giorni dalla data di emissione per un viaggio di sola andata.
  - vii. L'ospite può dunque decidere di fare il viaggio con il biglietto non utilizzato anche il giorno successivo.
11. Trasferimento Taxi
  - viii. Per gli ospiti in transito che devono raggiungere l'altra destinazione lo stesso giorno, è possibile organizzare un trasferimento in taxi da Zermatt a Cervinia o viceversa come alternativa del Matterhorn Alpine Crossing. In questo caso, i clienti devono essere in grado di dimostrare di aver prenotato un alloggio nell'altra località o di dover proseguire il viaggio.
  - ix. I biglietti non saranno rimborsati se i clienti usufruiscono del servizio di trasporto in taxi.
  - x. L'ospite presenta alla biglietteria la prenotazione/il documento di viaggio.
  - xi. La ZBAG e la CSPA si fanno carico delle spese di taxi e garantiscono l'arrivo in giornata all'altra destinazione. Non vengono forniti dettagli temporali (orario di arrivo).